

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,30

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile** » (697), d'iniziativa dei deputati Bodrato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Fenoaltea, il quale, dopo avere esposto il contenuto del provvedimento (che amplia la tutela per i bambini nati da ignoti o trovati) ne propone alla Commissione la sollecita approvazione, invitando peraltro il Governo, con apposito ordine del giorno, a modificare, in conseguenza, urgentemente, tutte le disposizioni regolamentari, che risultino contrastanti con la norma del disegno di legge in esame.

Nel corso del breve dibattito che si apre sull'esposizione del relatore, intervengono i senatori Follieri e Piccolo (i quali chiedono chiarimenti ed avanzano alcune riserve di carattere formale sul terzo comma dell'articolo unico del provvedimento), il senatore Filetti (il quale propone una modifica all'ultimo comma, sostituendo la parola: « immediatamente » alle parole: « dopo dieci giorni »), il senatore Tomassini e la senatrice Giglia Tedesco (i quali si dichiarano favorevoli al disegno di legge ed all'ordine del giorno del relatore).

Successivamente il senatore Fenoaltea replica ai commissari intervenuti nella discussione offrendo i richiesti chiarimenti e dichiarando di non ritenere opportuno l'emendamento del senatore Filetti, anche per non ritardare ulteriormente l'iter del disegno di legge.

Anche il sottosegretario Pennacchini si dichiara favorevole alla sollecita approvazione del provvedimento; propone, tuttavia, una modifica al terzo comma dell'articolo unico, consistente nell'eliminare le parole: « e quelli denunciati come nati da genitori ignoti »; tale emendamento, ad avviso dell'oratore, trova il proprio fondamento nell'esigenza di evitare ai bambini nati da unioni non matrimoniali (e per i quali si possa presumere

un futuro riconoscimento) il danno che ad essi potrebbe derivare da un indiscriminato ricovero. Il rappresentante del Governo si rimette, poi, alla Commissione per una decisione sull'inserimento o meno della modifica.

Replica il senatore Fenoaltea, dichiarando di ritenere fondata la posizione del rappresentante del Governo e suggerendo, tuttavia, di risolvere il problema con disposizioni particolari indirizzate alle amministrazioni provinciali.

Dopo che il senatore Piccolo si è dichiarato non del tutto favorevole alla modifica proposta dal Sottosegretario, il senatore Galante Garrone ne ammette la validità, insistendo, a sua volta, sulla necessaria distinzione di posizione, anche giuridica, tra i bambini trovati ed i bambini denunciati come nati da genitori ignoti.

Il senatore Tropeano, pur dichiarandosi in linea di massima favorevole all'approvazione del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, propone un breve rinvio, onde consentire un approfondimento delle varie disposizioni in materia d'infanzia ed un loro eventuale coordinamento.

Anche i senatori Follieri e Di Benedetto, a loro volta, si dichiarano favorevoli all'introduzione immediata dell'emendamento proposto dal Sottosegretario, oppure ad un eventuale rinvio.

Dopo una breve replica del relatore, il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio** » (973), d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame).

Dopo che il senatore Veronesi ha dichiarato di rinunciare ad intervenire in sede di discussione generale, la senatrice Franca Falcucci illustra i motivi della propria ferma opposizione al disegno di legge in esame. L'oratrice si sofferma, innanzitutto, sull'esigenza di un ampio dibattito sullo spi-

rito, sulla logica e sulle conseguenze dell'introduzione del divorzio nel nostro Paese; osserva poi che la posizione assunta dalla Democrazia cristiana sul provvedimento è coerente con l'idea dello Stato, propria di questo partito, soprattutto per gli aspetti civili e sociali della stessa collocazione della famiglia nel quadro comunitario, nel quale, peraltro, i principi del cristianesimo sono più che presenti.

L'oratrice insiste, poi, in modo particolare, sul rifiuto dei cattolici italiani di accogliere l'accusa di integralismo o di illiberalismo, che viene ad essi rivolta allorchè difendono l'indissolubilità del matrimonio; tale principio — infatti — è difeso spesso anche da non cattolici, così come vi è pure qualche cattolico disposto ad accettare il divorzio per il matrimonio civile. Successivamente, la senatrice Falcucci esamina e confuta le ragioni della tesi divorzista ed insiste, soprattutto, nel rifiutare l'ipotesi del divorzio come rimedio alla crisi dell'istituto familiare.

Dopo aver sottolineato che non si può concepire il divorzio alla stregua di un diritto di libertà (a meno di non concepire il principio di libertà individuale in modo illuministico ed assoluto e quindi storicamente superato), l'oratrice rileva che nella società scandinava la legislazione, muovendosi sulla linea logica, psicologica e giuridica del divorzio, è giunta, in piena coerenza, a superare definitivamente l'istituto della famiglia. Ella si sofferma, poi, sulla incompatibilità tra l'introduzione del divorzio e lo spirito con cui la Costituzione concepisce la personalità individuale ed i modi della conciliazione di quest'ultima con le strutture della realtà civile; ed a questo punto si richiama alle posizioni assunte da Dossetti e da Togliatti alla Costituente, lamentando che il partito comunista abbia abbandonato la linea di strategia globale, già da esso assunta nei confronti del complesso dei problemi della famiglia, accettando di dare precedenza assoluta allo scioglimento del matrimonio e seguendo, perciò, quella che altre volte esso ha definito come « logica borghese ».

La senatrice Falcucci poi pone in rilievo il carattere non privatistico, ma comunitario, della famiglia, per trarne la conseguenza che il modo di concepire quest'ultima non può essere ridotto alla mera competenza del foro interno soggettivo; aggiunge, inoltre, che il vero problema dei cattolici non consiste tanto nel dimostrare la coerenza della loro posizione ideale e religiosa nei confronti del divorzio, ma nel sottolineare la coerenza della loro posizione nei confronti di tutta l'organizzazione sociale e nei confronti del rapporto soggetto-comunità.

L'oratrice pone quindi in rilievo l'osmosi e la reciproca interazione dinamica tra l'impegno dell'individuo nella società e le istituzioni concrete della stessa società. Fa risalire, inoltre, taluni aspetti della crisi attuale della famiglia alla lievitazione delle funzioni di quest'ultima ed al suo processo di interiorizzazione in atto mediante il quale la famiglia stessa diviene una componente essenziale della persona umana. Ad avviso dell'oratrice vi sono, certamente, anche altri aspetti negativi della crisi della famiglia, dovuti, questi ultimi, all'alienazione contemporanea dell'individuo, che assume molteplici e contraddittorie manifestazioni e ad una certa aggressività della stessa società nei confronti della famiglia. La senatrice Falcucci, dopo aver osservato che appunto nella soluzione di tali problemi deve impegnarsi la classe politica, rileva che il provvedimento istituisce il divorzio in modo automatico e ciò, a suo avviso, in piena coerenza con i principi divorzisti; infatti, sulla base di questi ultimi, la decisione sullo scioglimento del matrimonio non può che essere affidata alla sola decisione dei coniugi interessati. Da ciò, l'oratrice, concludendo il suo intervento, fa scaturire la considerazione che il cosiddetto « piccolo divorzio » o non è « piccolo », ma assai ampio, oppure è incoerente con i suoi stessi principi ispiratori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (857-Urgenza);

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (361), d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame congiunto degli articoli 26 e 27. Il relatore Belotti svolge una ampia esposizione sulle norme tributarie del disegno di legge, esponendo i motivi che giustificano un trattamento tributario preferenziale per le quote dei fondi di investimento, le quali rappresentano una forma intermedia tra le azioni e le obbligazioni. Dopo aver contestato la tesi di coloro che affermano che le facilitazioni per i redditi derivanti da investimenti in titoli mobiliari facilitano l'evasione fiscale, il relatore, replicando alle osservazioni svolte dal senatore Fortunati nella seduta di ieri, afferma che il disegno di legge non introduce alcuna limitazione all'obbligo generale della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ai fini dell'imposta complementare e che, conseguentemente, nella massa imponibile debbono confluire anche i redditi derivanti dagli investimenti nelle quote dei fondi.

Riaffermata l'esigenza che i fondi di investimento nascano vivi e vitali e quindi in condizioni tali da poter competere con quelli stranieri, il relatore Belotti ricorda anche che nell'esame delle norme tributarie non si deve dimenticare il significato politico economico generale dei fondi, che è quello di

orientare il risparmio verso la formazione di capitale di rischio.

Prende successivamente la parola il senatore Fortunati, il quale dichiara di non ritenere convincente la tesi del relatore circa la necessità che i redditi provenienti dai fondi confluiscono nel coacervo di quelli assoggettati all'imposta complementare, in quanto le norme del disegno di legge su questo punto appaiono ambigue. L'oratore afferma quindi che, anche ammettendo in via di ipotesi che si giunga al coacervo di tutti i redditi, rimangono validi i dati forniti dal senatore Anderlini, dai quali si evince che il vantaggio tributario derivante dall'applicazione delle norme del disegno di legge comincia in una fascia di reddito compresa fra i cinque e i sei milioni all'anno, che non può essere certo considerato il reddito di un piccolo risparmiatore. Egli dichiara peraltro di condividere l'idea di un trattamento tributario preferenziale dei redditi derivanti dai fondi, ma ritiene che un simile risultato debba essere conseguito applicando, in sede di imposta complementare, aliquote differenziate o diversi meccanismi di calcolo dell'imponibile per la parte di reddito proveniente dai fondi.

Anche il senatore Banfi manifesta numerose perplessità sulle norme tributarie del disegno di legge, osservando che i vantaggi già concessi con l'esenzione fiscale per le plusvalenze e la franchigia dall'imposta complementare entro determinati limiti costituiscono un incentivo di per sé sufficiente a favorire l'investimento nei fondi. Egli dichiara di condividere le osservazioni del relatore circa la necessità della confluenza dei redditi derivanti dai fondi nell'imponibile generale dei diversi soggetti, anche se tale necessità è da considerarsi prevalentemente teorica, in quanto non si danno all'Amministrazione i poteri sufficienti per accertare la veridicità della dichiarazione dei contribuenti. Egli suggerisce infine di prevedere un aumento del prelievo operato a titolo di imposta con valore liberatorio e di introdurre una norma che consenta l'opzione tra i due tipi di imposta.

Il senatore Buzio illustra quindi un suo emendamento all'articolo 26, volto a favo-

rare il piccolo risparmio differenziando le aliquote del prelievo effettuato dalla società di gestione sui proventi a seconda dell'importo dei redditi. Egli dichiara inoltre di non considerare preclusive le aliquote da lui proposte e manifesta perplessità sulla soppressione dell'articolo 24 decisa dalla Commissione nella seduta di ieri.

In senso favorevole alla proposta del senatore Buzio si pronuncia il senatore Segnana, mentre il sottosegretario Picardi dichiara di riconoscerne il fondamento, pur prospettando alcune difficoltà che potrebbero verificarsi nell'applicazione delle aliquote differenziate. Tali perplessità sono riprese dal relatore, il quale manifesta dubbi anche sulla norma suggerita dal senatore Banfi volta ad introdurre l'opzione, insistendo altresì sull'importanza dei benefici fiscali ai fini della vitalità dei fondi.

Il senatore Anderlini dà successivamente ragione di un proprio emendamento al secondo comma dell'articolo 27, tendente a distinguere nella massa dell'imponibile ai fini dell'imposta complementare i redditi provenienti dai fondi di investimento, ai quali viene riservato un trattamento preferenziale a seconda dell'importo, ed a prevedere la eliminazione dell'imposta secca. L'oratore ricorda anche l'esigenza di tener conto del fatto che nei fondi di investimento sono comprese anche azioni di società straniere.

In senso contrario a tale emendamento si pronuncia il relatore Belotti, osservando che esso sconvolge radicalmente il meccanismo tributario previsto dal disegno di legge; egli suggerisce quindi che la Commissione approvi prima l'articolo 27 esaminando i relativi emendamenti e successivamente l'articolo 26.

Aderendo a tale proposta, la Commissione prende in considerazione un emendamento del senatore Li Vigni al primo comma dell'articolo 27 volto a prevedere per la società di gestione l'obbligo di comunicare alla Amministrazione finanziaria l'importo dei prelievi effettuati sui proventi distribuiti ai singoli partecipanti. La proposta è sostenuta dal senatore Fortunati ed è osteggiata dal relatore e dal sottosegretario Picardi. Tale emendamento è respinto dalla Commissione

insieme a quello precedentemente illustrato dal senatore Anderlini. Analoga sorte subiscono tre emendamenti, l'uno subordinato all'altro, del senatore Li Vigni e volti, rispettivamente, a sopprimere la lettera *a*) del secondo comma, e a ridurre a milioni 0,5 ed 1 il limite di reddito richiesto perchè il prelievo effettuato dalla società di gestione abbia valore di imposta e non di acconto. Tale limite è successivamente ridotto dalla Commissione a 3 milioni in conseguenza dell'accoglimento di un emendamento presentato in tal senso dal senatore Banfi ed accolto dal ministro Colombo.

La Commissione accoglie quindi la lettera *a*) con un emendamento il quale stabilisce che beneficiarie della disposizione sono le persone fisiche residenti in Italia ed accoglie altresì un'altra proposta di modifica dei senatori Banfi ed altri, che introduce la possibilità per il contribuente di optare fra l'imposta secca e l'acconto sulla complementare. In seguito ad un'obiezione del senatore Fortunati, la Commissione stabilisce di rinviare al coordinamento la collocazione di tale disposizione nell'ambito dell'articolo 27.

Approvate le lettere *b*) (con una modifica suggerita dal senatore Antonino Maccarrone per il coordinamento con l'articolo 6) e *c*) la Commissione accoglie l'articolo 27 nel suo complesso.

Viene quindi in esame l'articolo 26, sul quale il senatore Buzio dichiara di ritirare l'emendamento precedentemente illustrato, mentre la Commissione respinge, concordando con l'avviso del relatore e del sottosegretario Picardi, un emendamento del senatore Banfi, illustrato dallo stesso presentatore e tendente ad aumentare il prelievo operato dalla società di gestione dal 10 al 20 per cento. Una tale modifica avrebbe avuto, a giudizio del presentatore, l'effetto di rendere operante l'opzione introdotta all'articolo 27 che, altrimenti, sarebbe svuotata di contenuto essendo troppo superiore il vantaggio ottenuto con il pagamento di un'imposta secca del 10 per cento, salvo che per piccolissimi risparmiatori.

Viene successivamente in discussione un emendamento del senatore Belotti all'articolo 26, reso necessario dalla soppressione del-

l'articolo 24, deliberata dalla Commissione nella seduta di ieri. La proposta di modifica prevede che il prelievo del 10 per cento operato dalla società di gestione tenga conto della deduzione del 5 per cento operata alla fonte dalla società emittente sui dividendi distribuiti. In proposito, il presidente Martignelli fa presente che la soppressione dell'articolo 24 rischia di avere effetti di notevole portata in quanto potrebbe far ritenere applicabili alle azioni comprese nei fondi le norme del decreto-legge n. 22 del 1967, in base a cui la ritenuta alla fonte è del 30 per cento. Tale perplessità è condivisa dal relatore, il quale sottolinea la necessità dell'approvazione del suo emendamento anche a questo fine, mentre il senatore Fortunati ritiene che la proposta modifica vada oltre le conseguenze derivanti dalla soppressione dell'articolo 24, specialmente per quanto attiene alle azioni di società straniere. Il sottosegretario Picardi contesta tale affermazione, mentre il senatore Maccarrone propone che si ritorni alla formulazione dell'articolo 24, che gli appare preferibile. Tale tesi è condivisa dal ministro Colombo ed il relatore dichiara di ritirare il proprio emendamento, formulandone due altri che lo sostituiscano. Il primo comporta una aggiunta al primo comma dell'articolo 26, nella quale si prevede la deduzione della ritenuta applicata sugli utili delle azioni in base al secondo emendamento, il quale assume la forma di un articolo aggiuntivo, in cui si prevede che gli utili attribuiti alle azioni incluse nel fondo comune sono in ogni caso soggetti alla ritenuta prevista dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 7 e 8 della legge medesima. Tale proposta di modifica riproduce sostanzialmente il contenuto del soppresso articolo 24. Entrambe le proposte sono accolte dalla Commissione, la quale approva anche l'articolo 26 e rinvia al coordinamento la collocazione dell'articolo aggiuntivo approvato.

Approvati successivamente gli articoli 28 e 29, la Commissione stabilisce di continuare l'esame del disegno di legge nel pomeriggio.

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della 13^a mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e dell'indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 » (1029).

(Esame).

Riferisce il presidente Martinelli, il quale raccomanda l'approvazione del disegno di legge di conversione: il decreto-legge da convertire è stato reso necessario dagli scioperi dei dipendenti statali e costituisce una prova di fiducia dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, dato che comporta una notevolissima semplificazione delle procedure per la riscossione delle pensioni.

Senza dibattito, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (943).

(Discussione e approvazione).

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli, in sostituzione del senatore Zugno, indisposto. L'oratore si sofferma sull'urgenza del provvedimento, che prevede la concessione di un contributo speciale alla regione Valle d'Aosta a norma dell'articolo 12 dello Statuto regionale. Dopo aver illustrato la validità della norma relativa alla copertura, l'oratore chiede l'approvazione del disegno di legge. Successivamente, dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Cifarelli, la Commissione approva, senza dibattito, i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, viene ripresa alle ore 17,30).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che da parte di alcuni senatori del PSI gli è stata fatta presente l'impossibilità di presenziare ai lavori della Commissione, in conseguenza di precedenti impegni politici. Anche il senatore Fortunati dichiara che dovrà assentarsi ed il se-

natore Pirastu prospetta l'opportunità di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame del disegno di legge.

In senso contrario a tale proposta si pronuncia il senatore Oliva, ricordando gli impegni assunti e sottolineando la necessità che la Commissione torni quanto prima anche al proprio lavoro ordinario. Analoghe considerazioni sono svolte dal relatore Belotti, il quale aggiunge che la Commissione rischia di perdere prestigio non rispettando i termini che essa stessa si è posti. Anche il sottosegretario Picardi invita la Commissione a concludere l'esame del disegno di legge in serata, mentre il senatore Anderlini sottolinea la difficoltà della materia trattata dal disegno di legge e la conseguente necessità di una discussione che non sia condotta ad un ritmo troppo serrato. Egli aggiunge che l'opposizione si è trovata in difficoltà per l'assenza del senatore Bertoli, ma che non si è mai avvalsa di tale argomento; in definitiva, ritiene che, se la maggioranza vuole assumersi l'impegno di procedere ad ogni costo, deve farlo sotto la propria responsabilità.

Il senatore Cifarelli suggerisce che si proceda nell'esame degli articoli quanto più è possibile, ed il presidente Martinelli esprime il proprio imbarazzo derivante dal contrasto fra la necessità di portare avanti l'esame del disegno di legge e il desiderio che tutti i Gruppi politici siano in grado di partecipare ai lavori della Commissione su un problema di tanta importanza e difficoltà. Il senatore Banfi propone infine che la Commissione proceda nell'esame degli articoli senza peraltro prolungare eccessivamente i lavori. La proposta è accolta dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (857-Urgenza);

« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (361), d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo 30, discutendo due identici emenda-

menti soppressivi dell'intero articolo, presentati rispettivamente dai senatori Banfi e Li Vigni. Il senatore Banfi, nell'illustrare la propria proposta, afferma che il Gruppo del PSI non può accettare una così radicale modificazione del sistema di imposizione sulle successioni qual è quella contenuta nella norma dell'articolo 30; egli afferma quindi che la esenzione dall'imposta di successione ivi prevista contrasta gravemente con il rigore con il quale è applicata la stessa imposta su patrimoni ben inferiori ai 100 milioni.

Tali considerazioni sono condivise dal senatore Anderlini, il quale aggiunge che, con la norma in discussione, le facilitazioni concesse agli investimenti nei fondi appaiono veramente eccessive, tali da far apparire pretestuoso l'invocato favore per il piccolo risparmio.

A favore dell'emendamento si pronuncia il senatore Cifarelli, il quale dichiara di non ritenere opportuna in questa sede una modifica del sistema di imposizione sulle successioni che dovrebbe, semmai, essere condotta in una prospettiva diversa.

Anche il senatore Fortunati parla a favore dell'emendamento, rilevando che la facilitazione concessa si configura con un abbattimento alla base ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione: una norma che appare di estrema gravità specialmente se posta in relazione con l'entità dell'esenzione, a proposito della quale non si può certo sostenere che si tratta di piccolo risparmio. Il senatore Fortunati aggiunge di ritenere che questo tipo di facilitazioni attinenti ai meccanismi successivi sia peculiare di un sistema capitalistico arretrato e conseguentemente contrastati con le asserite finalità modernizzatrici del disegno di legge.

In senso contrario all'emendamento si pronuncia il senatore Oliva, dichiarando di considerare eccessive le critiche rivolte alla norma dell'articolo 30, che si limita ad equiparare l'imposta di successione sulle quote dei fondi al trattamento tributario riservato a numerosi altri titoli pubblici proprio al fine di favorire l'afflusso di risparmio verso il capitale di rischio. Analogo avviso è espresso dal relatore Belotti, il quale osserva che il problema non può es-

sere affrontato nel modo in cui lo hanno fatto gli oratori favorevoli agli emendamenti: egli ritiene corretta l'impostazione data al problema dal senatore Oliva e sottolinea che norme analoghe esistono in altri Paesi.

Anche il sottosegretario Picardi si pronuncia in senso contrario agli emendamenti che, posti ai voti, vengono respinti.

Il senatore Anderlini dà successivamente ragione di una sua proposta di modifica volta a ridurre l'esenzione dall'imposta di successione a 3 milioni per le singole quote ereditarie e a 10 milioni per l'asse globale.

In senso favorevole all'emendamento parla il senatore Soliano, il quale sottolinea nuovamente la gravità della norma contenuta nell'articolo 30 rispetto al vigente sistema di imposizione sulle successioni che, essendo progressivo, dà luogo — con l'abbattimento alla base — ad un duplice vantaggio in quanto produce anche una riduzione delle aliquote applicabili agli imponibili superiori alla quota esente.

Il senatore Banfi annuncia la propria astensione sull'emendamento per due motivi: in primo luogo, la disposizione dell'articolo 30 gli appare incostituzionale, poichè introduce una riduzione di entrata senza provvedere alla necessaria copertura; in secondo luogo, la reiezione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 30 costituisce un fatto politico tale da poter modificare l'atteggiamento del suo partito nei confronti del disegno di legge. La prima osservazione del senatore Banfi è contestata dal presidente Martinelli e dai senatori Segnana e De Luca: il primo ricorda che dal punto di vista delle esenzioni fiscali il principio della necessità dell'indicazione della copertura non è mai stato applicato rigorosamente nella prassi; il secondo ritiene che non si possa parlare di minore entrata (in quanto attualmente le quote dei fondi di investimento non esistono) ed il terzo rileva che in ogni caso la riduzione dell'entrata non si verificherà nell'esercizio in corso.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento del senatore Anderlini.

Viene viceversa approvato un emendamento del senatore Buzio, volto a ridurre i limiti dell'esenzione prevista dall'articolo 30 in

modo da renderli a giudizio del presentatore, più adeguati alla realtà del Paese. L'emendamento è accolto dal relatore, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione; esso porta i limiti dell'esenzione a 25 milioni per le quote ereditarie e a 75 per l'asse globale, giusta un suggerimento del senatore Oliva accolto dal presentatore.

Approvato l'articolo 30, la Commissione respinge un emendamento del senatore Li Vigni all'articolo 31, (illustrato dal senatore Anderlini) e quindi accoglie l'articolo 31.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,15.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

*Presidenza del Vice Presidente
AVEZZANO-COMES*

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Valsecchi ed i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Alesandrini e per la marina mercantile Mannironi.

La seduta ha inizio alle ore 10,20

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 » (925), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce favorevolmente il presidente Avezzano-Comes, chiarendo i motivi a sostegno dell'approvazione del provvedimento che ha lo scopo di contribuire al consolidamento della gestione dell'Ente del porto di Palermo nel periodo iniziale della sua attività.

Dopo brevi interventi, anch'essi favorevoli, dei senatori Andò, Fabretti e Massobrio, il sottosegretario Mannironi esprime l'adesio-

ne del Dicastero da lui rappresentato alla volontà unanimemente manifestata dalla Commissione.

Sono infine approvati i due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (951).

(Rinvio della discussione).

La Commissione — accogliendo una richiesta di proroga di 15 giorni per l'emissione del parere, trasmessa dal Presidente della Commissione finanze e tesoro — delibera di rinviare la discussione del disegno di legge.

« Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità » (950).

(Rinvio della discussione).

Anche la discussione di questo disegno di legge è rinviata, avendo la Commissione rilevato l'opportunità che esso sia discusso nella stessa seduta in cui sarà esaminato il precedente provvedimento.

« Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (978), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore De Matteis il quale chiarisce, anzitutto, che il disegno di legge tende ad eliminare, in un ragionevole periodo di tempo, la grave situazione creatasi nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito delle disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 325, in virtù delle quali si facilitò il collocamento anticipato in pensione di un numero di dipendenti notevolmente superiore al previsto, vietandosi contemporaneamente per un quinquennio la copertura dei posti resisi per tal modo vacanti; il provvedimento in esame, pertanto, oltre ad abolire questo divieto, consente il reperimento delle unità di personale mancanti attraverso l'utilizzazione degli idonei di taluni concorsi precedenti.

Illustrati diffusamente i nove articoli, il relatore invita la Commissione ad accogliere il disegno di legge senza modifiche, sia per le ragioni, prima illustrate, che lo giustificano, sia per non deludere le attese delle migliaia di persone, in gran parte selezionate attraverso pubblici concorsi, che ne attendono la sollecita entrata in vigore.

Dopo un breve dibattito preliminare, al quale prendono parte i senatori Genco, Abenante, Andò, Aimoni e il Presidente, si apre la discussione.

I senatori Genco e Bonazzi chiedono chiarimenti sul meccanismo del provvedimento per quanto concerne i posti riservati alle « categorie protette » (invalidi, orfani di guerra, ecc.) ed il trattamento usato a coloro che risultano idonei a più concorsi.

Anche il senatore Deriu, con riferimento alle categorie protette, chiede spiegazioni sul tenore della deroga contenuta nell'articolo 2, auspicando inoltre l'adozione di un sistema che nel settore del pubblico impiego consenta un ragionevole ampliamento delle facoltà concesse all'Amministrazione in tema di assunzione di idonei a pubblici concorsi.

Prendono quindi la parola: il senatore Tansini, che si sofferma in particolare sugli articoli 2 e 3 nonché sulla opportunità di bandire concorsi su scala regionale o provinciale; il senatore Sammartino, il quale, oltre a ribadire quanto più volte sostenuto circa l'esigenza di utilizzazione dei candidati idonei in pubblici concorsi, esprime un particolare apprezzamento per le disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 ed invita il Ministro delle poste ad esaminare con attenzione i problemi delle destinazioni dei vincitori e dei trasferimenti del personale; il senatore Abenante, il quale, dopo aver illustrato i motivi per cui darà voto favorevole ad un provvedimento che pure postulerebbe più approfondite valutazioni, illustra due ordini del giorno con cui, rispettivamente, si impegna il Governo a sopprimere gli appalti di servizi postali ed a rispettare, nell'attuazione della futura legge, le percentuali di assunzione previste per le categorie protette.

Dopo un intervento del Presidente, il quale si dichiara particolarmente lieto della so-

luzione prevista nell'articolo 5 a favore dei sostituti portalettere, ed una replica del relatore, prende la parola il ministro Valsecchi.

Il rappresentante del Governo ricorda anzitutto che l'esodo consentito dalla legge n. 325 del 1968 ha assunto patologicamente dimensioni qualitativamente e quantitativamente contrarie agli scopi che originariamente si volevano conseguire; esso pertanto è da considerarsi, se non l'unica, certamente una delle principali cause dei disservizi che si lamentano, specie nei grandi centri urbani.

Dopo aver precisato che il disegno di legge in esame si colloca nel nostro sistema normativo con carattere di eccezionalità, così come eccezionale è la situazione cui esso vuol porre rimedio, il Ministro delle poste risponde ai quesiti formulati nel corso del dibattito, sottolineando in particolare le difficoltà a reperire soluzioni ottimali per quanto riguarda i concorsi a base territorialmente limitata ed i problemi connessi ai trasferimenti e alle destinazioni di sede.

Il ministro Valsecchi conclude soffermandosi sulle questioni attinenti alle categorie protette ed agli appalti, dichiarando di non accogliere il primo ordine del giorno illustrato dal senatore Abenante e invitando lo stesso presentatore a ritirare il secondo ordine del giorno, al quale si dichiara contrario.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'ordine del giorno non accolto dal Governo; il senatore Abenante dichiara di non insistere, dopo le dichiarazioni del Ministro, per la votazione del secondo.

Senza ulteriore discussione, sono infine approvati i singoli articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (985), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Genco, precisando che il disegno di legge in esame è reso necessario dagli stessi motivi che

hanno determinato il precedente: invita quindi la Commissione ad accoglierlo.

Il ministro Valsecchi aderisce alle conclusioni del relatore.

Il disegno di legge è quindi posto ai voti ed approvato.

« **Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento** » (893), d'iniziativa del senatore Zannier. (Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Genco, richiamata la discussione svoltasi in sede referente il 9 gennaio scorso, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, con gli emendamenti già noti.

Il sottosegretario Alessandrini, nell'aderire alle conclusioni del relatore, fornisce dati sul numero di gare andate deserte in numerose sedi di Provveditorato, relativamente ad appalti di lavori nel settore dell'edilizia scolastica.

Senza ulteriore discussione, il disegno di legge è approvato con le modifiche richiamate dal relatore.

« **Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche** » (1012). (Discussione e approvazione).

Riferisce favorevolmente il senatore Tanzini, precisando che le stesse ragioni che hanno originato il disegno di legge n. 893 (notevole aumento dei costi dei materiali e della manodopera) sono alla base del provvedimento in esame, che favorisce soprattutto le medie e piccole imprese, quelle cioè meno solide finanziariamente.

Il senatore De Matteis preannuncia il suo voto a favore del disegno di legge, mentre il senatore Maderchi dichiara che non si opporrà al provvedimento, in considerazione della sua limitata efficacia temporale.

Dopo una replica del relatore ed un intervento del sottosegretario Alessandrini, sono posti ai voti ed approvati i cinque articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
CATTANEI

La seduta ha inizio alle ore 10.

La Commissione ascolta le comunicazioni del Presidente in merito a recenti notizie riguardanti il presunto espatrio clandestino di noti personaggi mafiosi già sottoposti a procedimento penale e tuttora in attesa del processo d'appello.

Intervengono sull'argomento i deputati Tuccari, Nicosia, Sangalli, Della Briotta, Malagugini e Vincenzo Gatto e i senatori Li Causi, Varaldo, Bernardinetti e Bisantis.

Si riprende quindi la discussione, iniziata nella seduta precedente, sulla relazione predisposta dall'apposito Comitato di redazione sull'applicazione e sulle modifiche della disciplina riguardante le misure di prevenzione a carico di indiziati mafiosi.

Dopo interventi dei deputati Scardavilla, Nicosia, Vincenzo Gatto e Malagugini e del senatore Bernardinetti, la Commissione approva il testo di relazione proposto, dando incarico al Comitato di redazione di integrare il testo stesso sulla base delle osservazioni formulate.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno - luglio 1964 (istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
ALESSI

La seduta ha inizio alle ore 10.

La Commissione procede alla lettura ed approvazione dei processi verbali delle de-

posizioni rese dai testi colonnello dell'Arma dei carabinieri Dino Mingarelli e colonnello dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Palumbo nel corso del confronto effettuato nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 14 gennaio 1970.

La Commissione procede, altresì, alla lettura ed approvazione dei processi verbali di tutte le deposizioni rese dal teste colonnello dell'Arma dei carabinieri Dino Mingarelli nel corso dei confronti effettuati nella seduta del 13 gennaio 1970.

La Commissione ascolta, quindi, contemporaneamente i testi: generale di corpo d'armata onorevole Giovanni De Lorenzo e generale di corpo d'armata Giuseppe Aloia, già Capo di Stato Maggiore della Difesa.

La seduta termina alle ore 13,15.

AGRICOLTURA (8¹)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tanga, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise » (1036), d'iniziativa dei deputati Sedati ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1^a Commissione*).

INDUSTRIA (9^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Minnocci, ha deliberato di esprimere:

a) parere favorevole sui disegni di legge:

« Modificazioni alle norme per l'elezione degli Organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 » (859), d'iniziativa dei senatori Morlino e Ricci (*alla 10^a Commissione*);

« Sistemazione in bilancio dell'onere per tutte le competenze spettanti al personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria » (923), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5^a Commissione*);

b) parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:

« Nuove norme sulla regolamentazione e sul trattamento economico delle assuntorie nelle ferrotranvie in regime di concessione » (506), d'iniziativa del senatore Piccolo (*alle Commissioni riunite 7^a e 10^a*);

« Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere di carbone trasferite all'Enel » (662), d'iniziativa dei senatori Pirastu ed altri (*alla 10^a Commissione*);

« Riduzione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti, per i proprietari di autoveicoli residenti nella provincia di Trieste e nel territorio della provincia di Udine compreso nell'accordo italo-jugoslavo di Udine del 20 agosto 1965 » (667), d'iniziativa del senatore Premoli (*alla 5^a Commissione*);

« Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere » (812), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri (*alla 5^a Commissione*);

c) parere contrario sul disegno di legge:

« Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco » (901), d'iniziativa dei senatori Biaggi ed altri (*alla 1^a Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

2^a (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

e

8^a (Agricoltura e foreste)

Venerdì 16 gennaio 1970, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. GATTO Simone ed altri. — Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, per la determinazione del canone e per il riscatto delle enfiteusi urbane ed edificatorie (675).

2. CIPOLLA ed altri. — Norme in materia di enfiteusi (654).

Licenziato per la stampa

dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30